

ART. 40 - POLIZZA SANITARIA

Al fine di sollevare il personale in servizio appartenente alle AP e alla categoria dei QD di 1° e 2° livello (compresi coniuge e figli fiscalmente a carico) dai disagi di natura economica originati dalle condizioni di salute, le Parti convengono di incontrarsi ad ogni rinnovo annuale, al fine di valutare, in relazione anche all'andamento della polizza attualmente in essere, le condizioni ed i presupposti per il mantenimento di una polizza assicurativa in favore del personale come sopra individuato, previa adesione ad una Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, alla quale versare i relativi contributi sia da parte del datore di lavoro che dei lavoratori e che stipulerà la polizza medesima. In tale ottica e laddove si realizzino i suddetti presupposti, l'Azienda contribuirà al valore del premio in favore di ciascun interessato, a condizione che anche i dipendenti concorrano allo stesso scopo.

Relativamente ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello, in attuazione di quanto previsto dall'art. 55 del vigente CCNL le Parti si incontreranno entro la data del 30 ottobre di ciascun anno, in ordine all'utilizzo delle misure ivi previste e, tenuto conto anche dell'andamento della polizza, al mantenimento della polizza vigente, che prevede anche contributi aggiuntivi individuali.

